

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE

"FIDAP SOLIDALE ONLUS ETS"

SOMMARIO

- Art. 1 – Denominazione, sede e durata
- Art. 2 – Scopo e oggetto sociale
- Art. 3 – Soci
- Art. 4 – Recesso soci
- Art. 5 – Decadenza soci
- Art. 6 – Esclusione soci
- Art. 7 – Organi e cariche sociali
- Art. 8 – L'Assemblea Nazionale dei soci
- Art. 9 – Assemblee ordinarie e straordinarie
- Art. 10 – Il Consiglio Direttivo Nazionale
- Art. 11 – Il Presidente Nazionale
- Art. 12 – Il Direttore Nazionale
- Art. 13 – Il Revisore Unico
- Art. 14 – Patrimonio ed Esercizio sociale
- Art. 15 – Scioglimento e Liquidazione
- Art. 16 – Foro competente



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gianluca" followed by a stylized flourish.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita un'Associazione Nazionale, non a scopo di lucro e a carattere sociale, denominata FIDAP SOLIDALE ONLUS ETS, ha durata illimitata. L'Associazione in conformità al D.Lgs. n 460/97 e S.M.I. è obbligata a rispettare l'art.10, comma 1, e nello specifico le lett.: c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) tale comma è richiamato nell'Art. 15 del presente Statuto; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha Sede Legale in Reggio Calabria alla Via Gebbione 86.

Senza apportare modifiche allo statuto si può variare la denominazione, e si può trasferire la sede legale e/o operativa in tutto il territorio Nazionale.

Inoltre, potranno essere istituite Sedi Territoriali (Comunali, Intercomunali, Provinciali, Città Metropolitane, Regionali, Interregionali ecc..) e Uffici di rappresentanza in Italia e all'Estero, che avranno autonomia giuridica e patrimoniale, autorizzate con Delibera di Consiglio Direttivo Nazionale.



L'attuazione e l'efficacia delle modifiche statutarie necessarie per adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine, è prevista la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus (D. Lgs. n. 460/1997), incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Pertanto, a partire dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus di cui al D. Lgs. n. 460/1997 incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi al D. Lgs. n. 117/2017. In attesa di tale termine, l'Ente si qualificherà quale Onlus e utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus. L'assunzione della nuova denominazione sociale di Ets, inserita nello statuto, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 invece, sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da quel

momento l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo Ets sarà utilizzabile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

Lo scopo dell'Associazione è quello di svolgere attività prevalente nel settore sociale: beneficenza, assistenza familiare e socio-sanitaria, formazione a favore di persone svantaggiate etc., nell'intento di migliorare le loro condizioni di vita.

L'oggetto sociale dell'attività dell'Associazione consiste nel:

- a) assicurare assistenza, recupero e reinserimento per le persone meno abbiette, anziane, non autosufficienti interessate da specifiche patologie psichiche, vittime di dipendenza (alcol, droga, ludopatia etc.), detenuti, straniere in condizioni di emarginazione, donne madri, minori anche non autosufficienti;
- b) operare nel settore socio-sanitario mediante attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata con persone qualificate;
- c) assicurare servizi di assistenza giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori sociali, alle famiglie in situazioni di svantaggio sociale/economico, anche attraverso il patrocinio gratuito;
- d) creare una rete di collaborazione con Enti Pubblici e Privati, mediante servizi di progettazione in tutti i settori sociali;
- e) istituire il numero verde sociale e uno sportello informativo front-office per l'informazione e la diffusione di buone prassi nell'aiuto ai soggetti in condizioni di svantaggio;

- f) realizzare programmi di educazione scolastica, verso soggetti svantaggiati;
- g) creare un Polo Sociale con lo scopo di istituire un Ambulatorio di Medicina Solidale, un Banco Alimentare e Farmaceutico, distribuendo non solo alimenti di prima necessità, ma anche indumenti, arredi etc. per tutte le persone svantaggiate, compresi i minori;
- h) gestire mense e alloggi di ogni tipologia, per persone indigenti e senza tetto, assicurando loro relativa assistenza psicologica;
- i) assicurare ogni forma di solidarietà sociale a favore dei soggetti svantaggiati;
- j) istituire case famiglia per tutte le categorie svantaggiate, compresi i minori svantaggiati;
- k) realizzare progetti, con l'aiuto di volontari che esplicano il servizio civile, nell'intento di aiutare le persone più bisognose;
- l) prevenire ed alleviare la sofferenza, in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione sociale, creando un centro antiviolenza volto all'ascolto di minori, donne, anziani, disabili etc. vittime di ogni forma di violenza.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni, quali apertura c/c bancario, contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fideiussorie utili alla realizzazione degli scopi sociali previsti dalla legge.

Art. 3 – Soci

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, cooperano concretamente alla loro realizzazione e fruiscono dei servizi dell'Associazione.



Grulla
[Signature]
[Signature]

I soci si suddividono in tre categorie: fondatori, collaboratori volontari e ordinari.

-Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

-Sono soci collaboratori volontari coloro che si impegnano nell'Associazione con rapporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

-Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote associative annuali. L'adesione all'associazione si rinnova annualmente per tacito consenso.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, non è possibile rivendicare alcun diritto sul patrimonio.

Art. 4 – Recesso soci

Può recedere, mediante comunicazione scritta, il socio che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Decadenza soci



Grulla
[Signature]
[Signature]

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 – Esclusione soci

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata, ad insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi e cariche sociali

Sono Organi e Cariche sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Direttore Nazionale;
- e) il Revisore Unico.

Tutte gli organi e le cariche sociali hanno una durata di cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I punti d) ed e) sono cariche facoltative, attivabili al bisogno con delibera di Consiglio Direttivo.

Art. 8 – L'Assemblea Nazionale dei soci

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso esposto presso la Sede Sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata.

Non è previsto né il voto per corrispondenza, né il voto per delega.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea che deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta stessa.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto al Consiglio Direttivo;
- e) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione;
- f) deliberare sulle modifiche statutarie.

Art. 9 – Assemblee ordinarie e straordinarie

Le Assemblee, convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale con avviso esposto nella sede sociale almeno 15 giorni prima, sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Le Assemblee Ordinarie e quelle Straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. I soci per poter votare devono essere di maggiore età. Durante ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati o la maggioranza e il voto favorevole dei presenti.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea che lo elegge.

GR
GR
GR
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con avviso esposto presso la Sede Legale almeno 7 giorni prima o ad horas, contenente data e ora e argomenti da trattare.

I componenti del Consiglio Direttivo, possono variare da tre a sette.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:



- a) adempiere le delibere dell'Assemblea e verificare le attività sociali;
- b) elaborare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo;
- c) convocare le assemblee previste dallo Statuto;
- d) deliberare sull' ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- e) nominare/revocare, su proposta del Presidente, Direttore e Revisore Unico;
- f) stabilire l'importo delle quote associative sociali ordinarie e straordinarie;
- g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria;
- h) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con terzi;
- i) proporre le modifiche dello Statuto sociale all'assemblea;
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale, non riservati all'assemblea, dalle norme di legge o dal presente statuto;
- k) deliberare sul trasferimento della Sede Legale e/o operativa, variazione di denominazione;
- l) deliberare sull'apertura di Sedi Territoriali, in Italia e/o all'Estero.

Art. 11 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione.

Il Vicepresidente Nazionale, nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre temporaneamente le funzioni del Presidente su indisponibilità dello stesso.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti al Socio delegato o al Direttore ed eventualmente ad operatori dell'Associazione.

Art. 12 – Il Direttore Nazionale

Il Direttore Nazionale (carica facoltativa) è nominato/revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. E' responsabile del funzionamento di tutti gli uffici che sovrintende. Attua le disposizioni adottate dal Presidente ha facoltà di proporre quelle soluzioni utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 13 – Il Revisore Unico

Il Revisore Unico (carica facoltativa) ha il compito di controllare i libri contabili e quant'altro di sua competenza previsto dalla legge.

Art. 14 - Patrimonio ed Esercizio sociale

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative ordinarie e straordinarie degli associati;
- b) dai contributi di privati, Organizzazioni Internazionali, Nazionali e Regionali da parte dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
- c) da donazioni e lasciti testamentari sia mobiliari che immobiliari;
- d) da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare;
- e) dai proventi delle attività sociali di raccolta.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo bilancio verrà redatto entro il 31/12/2019.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno;

Art. 15 - Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento, l'Associazione è obbligata a rispettare secondo quanto previsto dall'art.10, comma 1, lett. f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Foro competente

Per tutte le controversie, le notifiche, pena la nullità, devono essere inviate esclusivamente tramite raccomandata A/R, presso la Sede Legale di FIDAP SOLIDALE ONLUS ETS Nazionale. Il foro competente è il Tribunale in cui ha Sede Legale FIDAP SOLIDALE ONLUS ETS Nazionale.

[Handwritten signatures: G. S. M., E. M., J. B.]

13/07/2018 - N° 1200 - SERIE 3
200,00 - IAP. DI REG.

IL DIRETTORE